

DELIBERA N. 843 del 21 ottobre 2020

(omissis)

**Oggetto:** (omissis) Procedimento sanzionatorio avviato con nota prot.(omissis) nei confronti del (omissis) ai sensi dell'art. 54 bis co. 6 primo periodo d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7 del Regolamento *sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)* (Delibera ANAC n. 1033/2018 - G.U. n. 269 del 19.11.2018).

#### Riferimenti normativi

Art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017, n. 179.

#### Parole chiave

Dipendente pubblico – segnalazione di illeciti- segnalazione non effettuata ai fini dell'integrità della pubblica amministrazione – assenza della qualità di *whistleblower*- insussistenza dei presupposti del potere sanzionatorio

#### Massima

Il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite non ai fini dell'integrità della Pubblica Amministrazione ma per motivi personali, non assume la qualità di whistleblower e pertanto non vengono ad esistenza i presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'art. 54 bis, co. 6 primo periodo del d.lgs. 165/2001.

## Vista

la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.;

## Visto

il d.lgs. 165/2001, e in particolare l'art 54 bis come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017 n. 179;

## Vista

la legge 24 novembre 1981 n. 689;

## Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

## Visto

il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

## Visto

il "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis de decreto legislativo n. 165/2001" di cui alla delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 (GU n. 269 del 19.11.2019) come modificato dalla delibera ANAC n. 312 del 10 aprile 2019 (GU n. 97 del 26.4.2019);

## Vista

la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015;

## Vista

la relazione dell'Ufficio Vigilanza per le segnalazioni dei *whistleblowers*,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 21 ottobre 2020;

## Delibera

### **Premessa in fatto**

In data (omissis), con nota prot. (omissis), (omissis), inoltrava ad (omissis) (n.d.r. suo superiore gerarchico), la richiesta di riconversione professionale (omissis), già presentata nel (omissis), ma rigettata per l'assenza, nella pianta organica (omissis), del relativo profilo professionale.

In data (omissis), (omissis) anticipava verbalmente al (omissis) il diniego dell'accoglimento della suddetta istanza, diniego che sarebbe stato, poi, formalizzato dal (omissis), con nota prot. (omissis).

In data (omissis), (omissis), vista la presenza di "una nutrita colonia di felini" presso lo Stabilimento, e a seguito di formale segnalazione presentata dal (omissis) in data (omissis), adottava apposito Regolamento avente ad oggetto il benessere degli animali e la convivenza di questi ultimi con le persone, al fine di ridurre i rischi nei quali avrebbero potuto incorrere i lavoratori dello Stabilimento per la presenza dei suddetti felini nonché i privati



alla guida di ciclomotori, i quali, senza casco di protezione, avrebbero potuto perdere il controllo del mezzo "a causa della caduta delle pigne sulla propria testa".

In data (omissis), il (omissis), invocando le tutele di cui all'art. 54 bis, segnalava ad (omissis) e al (omissis) e responsabile, quindi, dell'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d. l.gs. 81/2008, il mancato rispetto delle norme di settore. In particolare, segnalava fattori di rischio per la sicurezza, consistenti nella "Presenza di un'area di cantiere all'interno dello Stabilimento (omissis) utilizzata da ditta apparentemente estranea all'Amministrazione Difesa, che sta eseguendo lavori pubblici per conto del (omissis), aventi ad oggetto il 'rifacimento pavimentazione manto stradale su Piazza (omissis)'. Segnalava anche la "Presenza di materiale consistente in rifiuti nocivi" in cantiere.

Nelle date (omissis), il (omissis) segnalava i medesimi fatti anche al RPCT (omissis) e all'Ufficio (omissis).

In data (omissis), il (omissis) inoltrava anche ad ANAC la segnalazione presentata ad (omissis) e all'Ufficio (omissis). Ed anche ad Anac segnalava la "Presenza di un'area di cantiere all'interno dello Stabilimento (omissis) utilizzata da ditta apparentemente estranea all'Amministrazione (omissis), che sta eseguendo lavori pubblici per conto del (omissis) aventi ad oggetto il 'rifacimento pavimentazione manto stradale su Piazza (omissis)'. "... risulta allestita un'area di cantiere all'interno dello Stabilimento (omissis), meglio evidenziata in piantina allegata, che appare nella totale disponibilità dell'impresa esecutrice che sta svolgendo i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Piazza (omissis) banditi dal (omissis)". Anche ad ANAC, quindi, segnalava la "Presenza di materiale consistente in rifiuti nocivi" in cantiere.

In data (omissis), il (omissis) inoltrava ad ANAC anche la segnalazione (omissis) circa il presunto sistematico mancato rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro da parte di (omissis).

Con nota prot. (omissis), il (omissis) inoltrava ad (omissis) un'istanza di accesso civico generalizzato relativa alla propria richiesta di reimpiego.

Sempre in data (omissis), il (omissis) presentava un'istanza di accesso civico generalizzato, questa volta ad (omissis), al (omissis) e al RPCT, tesa a conoscere, tra l'altro, il nominativo del soggetto che avrebbe autorizzato i lavori (omissis) e rilasciato la concessione del sedime (omissis), il nome dell'impresa esecutrice e tutti gli atti di gara. Detta istanza veniva accolta.

Nei giorni (omissis), gli (omissis) procedevano, alla presenza di (omissis), del (omissis) nonché del (omissis), ad un sopralluogo ispettivo presso lo Stabilimento in parola, al fine di accertare il rispetto *in loco* delle norme in tema di "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Con nota del (omissis), a firma del (omissis), il (omissis) -Ufficio (omissis) riscontrava le istanze di riconversione e di accesso negando, rispetto alla prima, la sussistenza dei presupposti per l'avvio di una procedura di reimpiego. Questo perché "le TT.OO. di codesto Stabilimento non prevedono posizioni organiche con profilo di "assistente tecnico per l'Elettronica, l'Optoelettronica e le Telecomunicazioni" né posizioni organiche con profilo di "assistente tecnico per l'Informatica".

Inoltre, detto (omissis) non rilevava "alcun esubero nel profilo di "assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici" né sono emerse esigenze funzionali di carattere contingente connesse a cause obiettive e rilevanti che giustificano una proposta di riqualificazione professionale nei termini suggeriti dal dipendente. Non può essere neppure sottaciuto che non si ravvisa l'asserita equivalenza tra le mansioni riconducibili al profilo professionale di "Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici" e le mansioni riconducibili al profilo professionale di "Assistente Tecnico per l'Informatica", atteso che detti profili professionali, pur insistendo nella stessa Area funzionale, si differenziano per contenuti tecnici e settori di attività".

Il (omissis), poi, rigettava pure la richiesta di accesso civico generalizzato in quanto quest'ultimo *"non mira affatto al soddisfacimento di un interesse di valenza pubblica, ma resta confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che non merita accoglimento"*.

Con successiva nota, il (omissis) comunicava al (omissis) il diniego dell'istanza di reimpiego *"in quanto non sussistono i presupposti normativi e in quanto non è un'esigenza prioritaria di questo (omissis). In relazione a quanto precede, si rappresenta altresì che è intenzione dello scrivente indire una riunione con le OO.SS. per discutere degli aspetti afferenti l'organizzazione del lavoro presso lo Stabilimento, prevedendo di formulare, eventualmente, alle SA una proposta di revisione delle TO in base alle esigenze funzionali dello Stabilimento stesso"*.

Con nota del (omissis), il RPCT (omissis) archiviava, per incompetenza, le segnalazioni del (omissis) presentate dal (omissis).

In data (omissis) il (omissis) sporgeva querela nei confronti di (omissis), presso (omissis), in quanto, con *"la denuncia ex art. 54 bis"*, presentata in data (omissis) (si tratta della segnalazione sopra richiamata, fatta ad (omissis) e al (omissis), riguardante il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro), il WB *gli avrebbe attribuito la "commissione del reato di corruzione ovvero di aver accettato una qualche utilità per aver omesso e/o ritardato il compimento di un atto del (suo) ufficio"*.

In data (omissis) il (omissis) inviava un ulteriore esposto alla Procura della Repubblica (omissis), alla Corte dei Conti e all'ANAC nel quale affermava, tra l'altro, che (omissis) avrebbe tratto vantaggio dalla realizzazione dei lavori di (omissis).

\*\*\*

Con nota prot. (omissis), (omissis) disponeva quanto segue:

*"1. Dalla lettura delle vigenti norme di sicurezza rinvenibili nel D.lgs 81 /2008 si evince che:*

- *l'ASPP, in tema di sicurezza sul lavoro, è il soggetto che, coordinato dal RSPP, coadiuva quest' ultimo nell'esercizio delle sue prerogative per l'individuazione dei rischi presenti nell' Ente e le conseguenti azioni affinché il lavoro sia e rimanga sempre sicuro.*
  - *il RLS è chiamato a svolgere una diversa funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'Ente nel settore della sicurezza. Egli svolge tutta una serie di funzioni che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta sia dal Datore di Lavoro sia dal suo Servizio di Prevenzione e Protezione. Inoltre, dell'espletamento delle sue attribuzioni fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.*
2. *In relazione a quanto sopra esplicitato, in aderenza a quanto previsto dall'art. 50, comma 7 del D.lgs. 81 /2008, appare evidente che la funzione di ASPP e quella di RLS non sono cumulabili nella stessa persona. Per analogia, la funzione di ASPP non può essere cumulata con quella di persona avente ruolo di Dirigente Sindacale/Segretario Aziendale di organizzazioni rappresentate nell'Ente.*
  3. *Inoltre, lo scrivente valuta come inappropriate le modalità e i termini con i quali vengono attesi i compiti assegnati, non orientati dallo spirito di collaborazione costruttivo voluto dalla norma e tali da compromettere gravemente il rapporto fiduciario che sottende necessariamente alle nomine in posizione di tale responsabilità.*
  4. *Per quanto precede, comunico alla S. V. che, con effetto dalla ricezione della presente, si intende revocata la nomina quale (omissis) e, appena le circostanze lo consentiranno, svolgerà le mansioni proprie del Suo profilo professionale presso (omissis) ....."*

In data (omissis), il (omissis) allegava alla piattaforma detto provvedimento di revoca dell'incarico ritenendolo discriminatorio e ritorsivo.



Con successiva nota sottoscritta il (omissis), il (omissis) disponeva di espungere da detto provvedimento il "punto 1 secondo alinea e l'intero punto 2", ossia la parte di motivazione relativa alla non cumulabilità, nella stessa persona, delle funzioni di (omissis) e di (omissis), fermo restando dunque il punto 1 primo alinea e il punto 3 della nota.

In data (omissis), il segnalante allegava alla piattaforma anche detto ultimo provvedimento.

\*\*\*\*\*

## Istruttoria

### 1. L'avvio del procedimento.

Così ricostruita la vicenda, l'Autorità, considerati:

- La circostanza per cui in data (omissis), il (omissis) aveva segnalato ad ANAC ai sensi dell'art. 54 bis del d. lgs. 165/2001 presunte condotte illecite;
- La circostanza per cui successivamente a dette segnalazioni, ovvero in data (omissis), era stato adottato il provvedimento prot. (omissis) con il quale veniva revocato al (omissis) l'incarico di (omissis) e lo stesso veniva mandato a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza presso (omissis);
- La circostanza per cui tale revoca costituiva, a dire del segnalante, una misura avente effetti negativi, diretti e indiretti, sulla propria posizione;
- La circostanza per cui il provvedimento prot. (omissis) del (omissis) appariva conseguenza delle segnalazioni di illeciti e le ragioni della revoca dell'incarico (omissis) apparivano pretestuose e prive di fondamento;

riteneva sussistenti i presupposti per l'avvio di un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 54 bis, comma 6, primo periodo d.lgs. 165/2001 nei confronti del (omissis) in quanto firmatario del provvedimento presuntivamente ritorsivo adottato nei confronti del (omissis).

Il procedimento sanzionatorio, quindi, veniva avviato con prot. ANAC (omissis) e si invitava a fornire la prova della natura non ritorsiva del provvedimento adottato nei confronti del (omissis), ai sensi dell'art 54 bis, co. 7 del d.lgs. 165/2001.

La memoria difensiva e la relativa documentazione del (omissis) veniva acquisita al prot. ANAC n. (omissis) del (omissis).

### 2. La memoria difensiva dell'interessato.

La memoria difensiva di (omissis) ripercorre i fatti e argomenta in merito alla totale assenza di intento ritorsivo nei confronti del (omissis).

Come premessa, (omissis) afferma che "il diluvio" di segnalazioni, denunce ed esposti presentati dal (omissis) sarebbe dipeso unicamente dal diniego opposto alla istanza di quest'ultimo di riconversione professionale e di reimpiego del (omissis) e che, a seguito di quel diniego, il segnalante avrebbe avuto come unico scopo quello di "colpire il proprio (omissis)" assicurandosi al contempo l'esenzione da ogni responsabilità attraverso l'invocazione delle tutele di cui all'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Fatta tale premessa, (omissis) rappresenta che:

- in data (omissis), il (omissis), tra l'altro (omissis), reiterava la richiesta di riconversione professionale e di reimpiego nel settore informatico, già da tempo negata a causa dell'assenza, nella pianta organica dello Stabilimento (omissis), del relativo profilo professionale;
- in data (omissis), (omissis) anticipava verbalmente al (omissis) il suddetto diniego provocando le ire di quest'ultimo, il quale, nel corso di una discussione dai toni particolarmente accesi, minacciava gravemente il (omissis), tanto da indurre quest'ultimo ad inviare un promemoria riservato al (omissis), nel quale oltre a

proporre per il (omissis) un impiego maggiormente in linea con l'oggetto della sua domanda, chiariva che *"la riconversione professionale può essere prevista solo per motivi di inidoneità psico-fisica o per evidenziate esigenze di servizio – esclusivamente individuate dal (omissis)";*

- il (omissis) effettuava, quindi, come sopra anticipato, un *"diluvio"* di segnalazioni, indirizzate non solo ad ANAC, ma anche al RPCT, alla (omissis); all'Ufficio (omissis); alla Procura della Repubblica presso (omissis); al (omissis); allo Stabilimento (omissis); all'Organismo sindacale (omissis);
- l'oggetto delle segnalazioni riguardava sostanzialmente il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a causa, anche, della presenza di materiale nocivo presso un'area di cantiere utilizzata all'interno dello Stabilimento da una ditta apparentemente estranea all'Amministrazione (omissis). Tuttavia, prosegue (omissis), il materiale nocivo segnalato dal (omissis), altro non era che la pavimentazione in porfido e pietre della Piazza (omissis), antistante (omissis), che temporaneamente era stata depositata nel parcheggio interno (omissis) e che sarebbe stata poi utilizzata per i lavori di riqualificazione della Piazza che stava eseguendo il (omissis);
- con riferimento alle segnalazioni effettuate dal (omissis), il (omissis) ne richiama anche un'altra, risalente questa al (omissis), nella quale il (omissis) segnalava il rischio, per i guidatori di ciclomotori/motocicli che non utilizzavano il casco, di perdere il controllo del proprio mezzo a causa della *"caduta delle pigne sulla propria testa"*, e segnalava pure ulteriori fattori di rischio per la presenza di animali all'interno dello Stabilimento. Il (omissis)precisa, al riguardo, di aver dato seguito alla segnalazione del (omissis) e di aver adottato un apposito Regolamento, teso, appunto, a ridurre i suddetti rischi attraverso la previsione di regole per la convivenza degli animali presenti con le persone, nel pieno rispetto del benessere dei primi;
- nei giorni (omissis), l'Ufficio (omissis), destinatario anch'esso di una delle numerose segnalazione del (omissis), procedeva ad un'indagine ispettiva presso lo Stabilimento (omissis), durante la quale il (omissis) chiedeva a verbale di essere avvisato in caso di archiviazione, ai sensi dell'art. 408 cpp; secondo (omissis) tale richiesta costituiva un'ulteriore prova della intenzione del (omissis) di *"perseguirlo"*.
- l'indagine si concludeva con l'accertamento della correttezza dell'operato di (omissis), pur essendo stato riscontrato il pericolo igienico sanitario derivante dalla presenza di escrementi felini e accertate poche altre irregolarità per le quali, però, era dovere del (omissis) riferire al (omissis) e ad (omissis) con tempi e modi tali da consentirne il rimedio;
- invece, la sequenza temporale, eccessivamente ravvicinata, con cui il (omissis) aveva formulato le diverse segnalazioni - sollecitando tra l'altro l'ispezione da parte del (omissis) - non aveva consentito ad (omissis) di porre rimedio alle suddette irregolarità; in questo modo il (omissis) avrebbe dimostrato la propria intenzione di screditare la persona di (omissis) di fronte all'amministrazione di appartenenza accusandolo di aver tratto una qualche utilità per aver omesso o ritardato il compimento di atti del proprio ufficio o di aver compiuto atti contrari ai doveri discendenti dal ruolo ricoperto. Di contro, invece, invocando le tutele di cui all'art. 54 bis, il (omissis) si sarebbe assicurato l'esenzione da qualsiasi giudizio di responsabilità;
- pertanto, per il fatto di essere stato screditato e accusato della *" commissione del reato di corruzione ovvero di aver accettato una qualche utilità per aver omesso e/o ritardato il compimento di un atto del (suo) ufficio,* (omissis), (omissis) sporgeva querela contro (omissis) presso (omissis) per il reato di calunnia;
- il (omissis) ribadiva, quindi, la natura non ritorsiva della revoca dell'incarico di (omissis) al (omissis) e sottolinea che quest'ultimo avrebbe strumentalizzato la tutela che l'ordinamento appresta ai segnalanti, paralizzando l'operato della PA attraverso una serie di atti meramente emulativi.

## Considerazioni in diritto

Sulla qualifica di (omissis) quale whistleblower.



Innanzitutto occorre valutare se la segnalazione rientra nella previsione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 e se l'ex (omissis) può essere qualificato come *whistleblower*.

A tal proposito l'art. 54 bis co. 1 prevede che *"il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione"*.

Nel caso di specie, il segnalante:

- riveste la qualifica di dipendente pubblico;
- oltre ad aver segnalato alla Direzione (omissis), all'Ufficio per (omissis); alla Procura della Repubblica (omissis); al (omissis); allo Stabilimento (omissis), all'Organismo sindacale (omissis), nelle date del (omissis) ha presentato ad ANAC, tramite piattaforma informatica, due distinte segnalazioni, mentre una terza segnalazione è stata presentata, sempre in data (omissis), al RPCT (omissis);
- le segnalazioni avevano ad oggetto presunte condotte illecite conosciute in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Quanto sopra consente di ritenere integrati quattro dei cinque presupposti richiesti dalla norma per poter ritenere realizzata la fattispecie descritta dal legislatore all'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Infatti, l'ulteriore presupposto richiesto dalla norma per la configurabilità di una segnalazione di *whistleblowing* è che questa sia fatta **nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione**.

A tale riguardo, però, vale precisare che, da un esame approfondito della documentazione agli atti, le due segnalazioni ad ANAC del (omissis) e la segnalazione al RPCT del (omissis), immediatamente successive al diniego opposto all'istanza di riconversione professionale e di reimpiego presentata dal (omissis), non sembrano essere state effettuate nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

Invero le tre segnalazioni circa la presunta violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, vista anche la tenuità dei rischi segnalati, si presentano più come atti emulativi del segnalante - dovuti al diniego informale di accoglimento della domanda di riconversione professionale comunicato da (omissis) in data (omissis)- che segnalazioni effettuate nell'interesse pubblico. Infatti, non è senza rilievo la considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la comunicazione informale del suddetto diniego e le numerose segnalazioni presentate dal dipendente, le quali, quindi, sembrano più dovute a motivi personali, di ripicca e di rappresaglia nei confronti di (omissis), che tese a tutelare l'integrità della Pubblica amministrazione.

In realtà è abbastanza evidente che il comportamento del (omissis), in generale, e le segnalazioni di cui si discute, aventi tutte ad oggetto irregolarità imputabili ad (omissis), possono qualificarsi come "una reazione" al diniego della sua istanza di riconversione professionale; e ciò soprattutto se si considera che le irregolarità segnalate avrebbero potuto essere sanate nell'adempimento dei compiti propri del (omissis), il quale, in quanto (omissis), era chiamato ad individuare i rischi presenti nello Stabilimento e ad adottare le azioni necessarie per l'eliminazione degli stessi e per garantire la sicurezza sul lavoro. Tutto questo comportava necessariamente uno spirito di collaborazione che, in effetti, poco si intravede nelle iniziative adottate dal (omissis), tese per lo più a screditare, in una logica vendicativa, la persona di (omissis) che ad evidenziare irregolarità nell'interesse pubblico; (omissis) infatti, se avvisato

con modalità appropriate delle anomalie intercettate, avrebbe potuto intervenire repentinamente ed efficacemente senza che l'azione amministrativa venisse bloccata con l'ispezione disposta a seguito della segnalazione presentata all'Ufficio (omissis). Ne è conferma anche la scarsa gravità, rispetto al tenore delle segnalazioni del (omissis), delle violazioni imputate ad (omissis) in sede di verifica ispettiva. Che il (omissis) abbia agito per puro spirito di vendetta è possibile desumerlo anche dalla considerazione dei rapporti pregressi con (omissis) e dalla valutazione dell'atteggiamento che quest'ultimo ha più volte dimostrato nei confronti del (omissis); è opportuno cioè riflettere in ordine al fatto che (omissis), prima ancora della vicenda *de qua* e dopo che (omissis) aveva segnalato una serie di possibili rischi per la presenza di animali nello Stabilimento, ha ritenuto di dover adottare un apposito Regolamento per ridurre detti rischi e disciplinare quindi "la convivenza delle persone con gli animali" all'interno del (omissis). Si tratta, al riguardo, di un atteggiamento evidentemente collaborativo tenuto da (omissis) nei confronti di (omissis) del quale è bene tener conto ai fini della definizione del presente procedimento. Infatti, ciò che emerge dalla vicenda in parola, è la disponibilità manifestata da (omissis) a dare seguito alle segnalazioni del personale e ad ovviare a tutto quanto potesse rappresentare un pericolo per i lavoratori dello Stabilimento e per tutti coloro che ad altro titolo si trovassero al suo interno. Nel caso di specie il (omissis) aveva segnalato non solo il rischio per la presenza di animali (colonia di felini) nello Stabilimento, ma anche quello, per i guidatori di ciclomotori che non utilizzavano il casco, di perdere il controllo del mezzo a causa della "caduta delle pigne sulla propria testa". A ciò, e a conferma dell'atteggiamento favorevole di (omissis) nei confronti del (omissis), va ad aggiungersi che quest'ultimo, nel promemoria inviato al (omissis) successivamente alla comunicazione informale del diniego all'istanza di (omissis), propone di assegnare al dipendente un compito maggiormente in linea con la sua richiesta, ovvero "*lo studio del miglioramento della rete informatica presso lo Stabilimento nonché la progettazione di una migliore ubicazione dei server e la realizzazione di collegamenti più efficienti*".

Pertanto, in ragione di quanto appena evidenziato, tenuto conto del fatto che il (omissis) ha evidentemente strumentalizzato i rimedi che il legislatore ha previsto per il caso di misure ritorsive subite a seguito e a causa di segnalazioni di condotte illecite, avendo egli agito esclusivamente per motivi personali, di rappresaglia e ripicca nei confronti di (omissis), non è possibile qualificare le segnalazioni che precedono il provvedimento di revoca in contestazione come segnalazioni di *whistleblowing*, assoggettabili in quanto tali alla disciplina di cui all'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 ed è conseguentemente impossibile riconoscere al segnalante (omissis) la qualifica di *whistleblower*.

In conclusione, per le argomentazioni sopra esposte, ovvero per difetto dei prescritti presupposti, si ritiene inapplicabile al caso di specie la disposizione contenuta nell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DELIBERA**

di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato con nota prot. ANAC n. (omissis) del (omissis), a seguito di segnalazioni sulla piattaforma (omissis), nei confronti di (omissis) per assenza dei presupposti richiesti dalla norma ai fini della irrogazione della sanzione ovvero per assenza dei presupposti richiesti dalla norma non avendo il (omissis) segnalato nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010.



*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 ottobre 2020

*Per il Segretario Maria Esposito*

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente